

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it.

sito internet: www.bancacrs.it.

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

Le **garanzie rilasciate dalla banca ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122**

assumono la forma tecnica della fideiussione.

Con essa la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti dell'acquirente di un immobile da costruire, garantendo il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Tali crediti possono essere assistiti da garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

Commissioni periodiche annuali	2,4% Minimo: € 140,00
Costo informativa precontrattuale	€ 0,00
Commissione per istruttoria fido	€ 0,00
Commissione modifica garanzia	€ 0,00
Contributo obbligatorio al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire (art. 17 D.Lgs 122/2005)	5 per mille all'atto del rilascio
Spese trasparenza periodica / Posta	€ 0,75
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00
Tasso di mora	tasso massimo previsto sul c/c di regolamento

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacrs.it.

GIORNI

Valuta di addebito	In giornata
--------------------	-------------

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Periodicità delle commissioni	ANNUALE
-------------------------------	---------

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di tre giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Ghigo Dott.ssa. Silvia (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Clausola di pagamento “a prima richiesta”, “senza eccezioni” o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento “semplice”	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.